

Disposizione tecnica di funzionamento n. 05 PB-GAS

(ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento della Piattaforma per il bilanciamento del gas di cui all'articolo 5 della deliberazione ARG/gas 45/11 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, approvato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con deliberazione ARG/gas 145/11 del 28 ottobre 2011)

Titolo	Fiscalità della PB-GAS
---------------	-------------------------------

Riferimenti normativi	Articolo 20, comma 20.1, del Regolamento della Piattaforma per il bilanciamento del gas
-----------------------	---

Entrata in vigore il 27 novembre 2011

1. Premessa

L'Articolo 20, comma 20.1, del Regolamento prevede che ciascun operatore richiede al GME l'inserimento nell'Elenco degli operatori ammessi alla PB-GAS dei dati e delle informazioni di cui all'Articolo 19, comma 19.2, lettera e), del Regolamento, allegando una dichiarazione attestante il proprio regime IVA, secondo le modalità ed i termini previsti nelle DTF.

2. Applicazione IVA

Qualora l'operatore italiano intenda avvalersi della facoltà prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione o esportazioni assimilate di acquistare beni e servizi senza applicazione dell'IVA, ai sensi dell'articolo 8, comma 1 lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla richiesta d'inserimento dei dati e delle informazioni è allegata la dichiarazione d'intento, redatta in conformità al modello approvato con il Decreto Ministeriale del 6 dicembre 1986.

Nel caso in cui l'operatore italiano intenda continuare ad avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell'IVA, è tenuto a rinnovare la dichiarazione alla scadenza del periodo di validità della stessa. In caso di mancato rinnovo della dichiarazione nei termini di legge, il GME applica al soggetto interessato l'ordinario regime IVA.

3. Efficacia delle dichiarazioni

L'inserimento dei dati e delle informazioni contenute nella dichiarazione di cui al precedente paragrafo 2 produce effetti entro il secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta da parte del GME secondo quanto previsto dall'Articolo 20, comma 20.2 del Regolamento.

Qualora l'operatore italiano richieda l'applicazione del regime IVA agevolato, di cui al precedente paragrafo 2, presentando la dichiarazione d'intento successivamente alla presentazione della domanda di ammissione e del contratto di adesione alla PB-GAS, la dichiarazione produce tutti i suoi effetti, relativamente ai corrispettivi che saranno fatturati dal GME, a partire dal giorno lavorativo di ricezione della stessa.